

Tabella 24— Numero di persone alle quali è stato contestato il reato di riciclaggio nell'ambito dei procedimenti di terrorismo (art. 51 c.3 quater, c.p.p.). Fonte Ministero della giustizia.

PROCURE	
Procedimenti iscritti	
2006	1
2007	0
2008	5
tot.	6
Procedimenti pendenti	
2006	20
2007	18
2008	12
tot.	50

UFFICI GIUDICANTI	
Procedimenti pendenti	
2006	2
2007	2
2008	1
tot.	5

7. L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7.1 L'attività sanzionatoria attinente la normativa antiriciclaggio

Il progetto di razionalizzazione dell'attività amministrativa, realizzato nel corso degli ultimi anni attraverso il decentramento del procedimento sanzionatorio a dieci Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, continua a registrare risultati positivi. La collaborazione tra l'amministrazione centrale e le direzioni territoriali è stata assicurata attraverso incontri periodici realizzati anche in video conferenza.

Riguardo all'attività sanzionatoria antiriciclaggio, nel corso del 2009 sono stati emanati complessivamente 3.838 decreti, di cui 2.665 sanzionatori, per un totale di sanzioni irrogate pari a oltre 48 milioni di euro.

Tabella 25 Decreti sanzionatori emessi nel 2009, per tipologia di violazione (fonte MEF)

Tipologia	TOTALE	Infrazione	Importo
Sanzionatorio	1	art. 1, comma 2 bis,	€ 1.665,00
Sanzionatorio	3	art. 49, comma 1,	€ 10.239,77
Sanzionatorio	4	art. 5, comma 2,	€ 3.908,00
Sanzionatorio	25	art. 49, comma 5,	€ 42.035,40
Sanzionatorio	34	art. 3	€ 5.961.201,74
Sanzionatorio	577	art. 1, comma 2,	€ 818.485,72
Sanzionatorio	685	art. 49, comma 6,	€ 422.506,00
Sanzionatorio	1336	art. 1, comma 1,	€ 41.022.136,56
TOTALE	2665	Tot. Decretato	€ 48.282.178,19

7.2 L'attività sanzionatoria attinente le violazioni del decreto legislativo 195/2008

I contesti relativi ad illeciti non estinti mediante il ricorso all'oblazione hanno seguito il previsto iter procedimentale presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, sono stati emessi 148 decreti sanzionatori, con i quali sono state determinate a carico dei responsabili sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 2 milioni di euro.

Riguardo alla tipologia di infrazione, i decreti in questione risultano così ripartiti:

Tabella 26 decreti sanzionatori attinenti le violazioni del decreto legislativo 195/2008 (fonte MEF)

Tipologia	Decreti emessi	Importo sanzioni	
Esportazione	93	Euro	1.825.109,20
Importazione	55	Euro	206.959,45

Grafico 10



Grafici 11 e 12

importi complessivi trasportati al seguito in funzione della nazionalità dei soggetti verbalizzati






Grafico 13

nazionalità dei soggetti sanzionati



Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze ha proceduto all'esame e alla definizione dei procedimenti relativi alle infrazioni riguardanti la omessa dichiarazione di trasporto di valori al seguito, in uscita o in entrata del territorio dello Stato, instaurati a seguito di contestazioni elevate precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 195/2008, per violazioni all'art. 3 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 125/1997, (c. d. "monitoraggio fiscale") e, pertanto, disciplinati secondo le modalità fissate dal D.P.R. 148/1988.

Preliminarmente, occorre ricordare che tale D.P.R. prevedeva una netta distinzione di competenze, attribuendo l'attività istruttoria alla Banca d'Italia (e ancor prima all'Ufficio italiano dei cambi) e quella sanzionatoria al Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto legislativo 195/2008, invece, attribuisce entrambe le funzioni al citato Ministero. In relazione a tali procedimenti, sono stati emessi 76 decreti sanzionatori, con i quali sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per quasi 7 milioni di euro. Riguardo alla tipologia di infrazione, i decreti in questione risultano così ripartiti:

Tabella 27 -violazioni all'art. 3 del decreto legge 167/1990

Tipologia	Decreti emessi	Importo sanzioni
Esportazione	49	Euro 6.073.530
Importazione	27	Euro 704.501

Grafico 14

8. LE MISURE DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

8.1 Le designazioni

Nel quadro normativo internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo, caratterizzato dalle misure dettate dalla Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo dell'8 dicembre 1999, dalle Risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1267 (1999) e 1373 (2001) ai sensi del Capitolo VII della Carta e dalle IX raccomandazioni speciali del GAFI, un ruolo importante gioca il congelamento dei beni degli individui e delle entità sospettate di coinvolgimento in attività terroristiche.

Le principali risoluzioni in materia sono:

- la risoluzione 1267 (1999)⁵⁶, che impone l'adozione di misure di congelamento nei confronti di soggetti ed entità associati o appartenenti a Al Qaeda e ai Talebani individuati dal Comitato sanzioni 1267, istituito presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, sulla base di proposte di designazione provenienti dagli Stati membri;
- la risoluzione 1373 (2001) che prevede il congelamento a prescindere dalla matrice ideologica o dall'ambito territoriale dell'azione terroristica rimettendo ai singoli Stati il potere di individuare soggetti o entità destinatari delle misure di contrasto al terrorismo.

L'Unione europea ha dato attuazione alle suddette risoluzioni rispettivamente: con la posizione comune 2002/402/PESC e il regolamento (CE) 881/2002, recependo la lista dei sospetti terroristi decisa dalle Nazioni unite, e con la posizione comune 931/2001/PESC e il regolamento (CE) 2580/2001, prevedendo l'applicazione delle misure di congelamento a una lista di soggetti ed entità individuati all'unanimità dal Consiglio dell'Unione europea sulla base delle proposte dei singoli Stati membri.

In Italia il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) monitora l'attuazione delle misure di congelamento e designa ai competenti organi delle Nazioni unite e dell'Unione europea i nomi di soggetti o entità sospettati di terrorismo per l'applicazione delle misure di congelamento.

Il meccanismo di designazione si apre con la proposta iniziale di uno dei membri del CSF, in genere una forza di polizia, prevede la preparazione di un dossier contenente tutte le informazioni necessarie per l'inserimento nelle liste dei terroristi e si conclude con la decisione del CSF e la conseguente proposta di designazione da sottoporre, per il tramite delle autorità diplomatiche, al Consiglio dell'Unione europea o al Comitato sanzioni delle Nazioni unite.

⁵⁶ e le successive 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) e 1904 (2009).

Nell'espletamento di tale attività, il CSF tiene conto in particolare:

- dello stato del procedimento penale e, qualora esso si trovi nella fase delle indagini preliminari, dell'adozione di provvedimenti di natura giurisdizionale;
- dell'idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, l'identificazione certa dei soggetti indicati, evitando il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili.

Su proposta italiana, sono stati inseriti nelle liste dell'Unione europea 1 organizzazione terroristica e 17 individui ad essa appartenenti. Inoltre, sulla base delle decisioni del Comitato 1267, sono attualmente inseriti nelle liste delle Nazioni unite 76 individui e 4 entità designati dall'Italia, in alcuni casi assieme ad altri Paesi.

Tabella 28. Designazioni proposte dall'Italia al Comitato sanzioni ONU 1267 (1999)

Tab. 34– Designazioni proposte dall'Italia al Comitato sanzioni ONU 1267 (1999)			
Designazioni	Data inserimento liste	Individui	Entità
1	24-apr-2002	8	1
2	03-set-2002	11	2
3	25-ott-2002		1
4	25-giu-2003	16	
5	12-nov-2003	15	
6	17-mar-2004	10	
7	23-giu-2004	6	
8	29-lug-2005	3	
9	21-apr-2006	4	
10	02-ago-2006	3	
Totale		76	4

8.1.1. La revisione delle liste UE e ONU di soggetti sospettati di terrorismo. In particolare: la risoluzione 1822(2008) del Consiglio di sicurezza ONU

L'Unione europea prevede la revisione semestrale dei nomi dei soggetti e le entità inseriti nella lista di cui al regolamento (CE) 2580 (2001)⁵⁷ per assicurare che il loro mantenimento nella lista sia sorretto dai medesimi presupposti che ne avevano giustificato l'inclusione.

Nell'ambito della citata revisione, nel 2009 il Comitato di sicurezza finanziaria, grazie alla collaborazione delle autorità investigative in esso rappresentate, ha deliberato di proporre il *delisting* di 6 dei 19 nominativi inseriti nelle liste UE su proposta italiana sulla base:

- dell'esito negativo del procedimento penale;
- dell'assenza di sviluppi concreti nell'attività giudiziaria che facessero sospettare coinvolgimento attuale in attività terroristica.

L'esigenza di aggiornare le informazioni relative ai soggetti listati per verificare l'attualità dei presupposti del loro mantenimento in Lista assume oggi una rilevanza maggiore in considerazione della necessità, riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria⁵⁸, che il Consiglio dell'Unione, avvalendosi dei dati forniti dagli Stati membri che originariamente hanno proposto la designazione, comunichi ai soggetti listati le ragioni che sono alla base dell'eventuale rinnovata decisione sfavorevole di mantenerli nelle liste in modo che gli stessi possano difendersi e contestare gli elementi a loro carico.

Anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha previsto, al paragrafo 25 della risoluzione 1822 (2008), che il Comitato sanzioni provveda, entro il 30 giugno 2010, a una revisione di tutti i soggetti/entità inseriti nella Lista consolidata.

La citata risoluzione, che si colloca nel contesto dei più recenti sviluppi della disciplina delle procedure dettate dalle Nazioni unite volte ad attuare *fair and clear procedures*, prevede, inoltre, che gli Stati membri indichino in modo dettagliato i motivi della richiesta di *listing* e comunichino gli addebiti ai soggetti listati. Nella stessa prospettiva la risoluzione 1904 del 17 dicembre 2009 ha creato il Mediatore, organismo deputato ad esaminare le istanze di cancellazione dalla Lista consolidata e di proporre la conseguente decisione al Comitato 1267(1999)

Al fine di consentire la predetta revisione, è in corso, presso il Comitato di sicurezza finanziaria, un esame per l'aggiornamento delle informazioni riguardanti i soggetti designati dall'Italia alle Nazioni unite e la verifica dei presupposti circa il loro mantenimento nella lista.

⁵⁷ Articolo 1, comma 6 della posizione comune 2001/231/PESC

⁵⁸ Sentenza del tribunale primo grado dell'Unione europea del 4 dicembre 2008 (Case T-284/08) sul caso dell'organizzazione OMPI.

Il Comitato ritiene che si possa proporre il *delisting* dei soggetti listati quando:

- l'esito del procedimento penale non confermi il coinvolgimento in attività terroristica;
- manchino elementi informativi che, a prescindere dagli esiti del procedimento penale, motivino l'inclusione nella lista.

Anche nell'ambito del procedimento di applicazione delle misure di congelamento nei confronti dei soggetti inseriti nelle liste ONU, la giurisprudenza comunitaria ha affermato la necessità di rispettare i diritti fondamentali di difesa, contraddittorio e giusto processo, assicurando ai soggetti listati la conoscenza degli elementi a loro carico che avevano giustificato l'iniziale inclusione nella lista consolidata⁵⁹.

8.2 I congelamenti

Il congelamento è una misura amministrativa che vieta atti dispositivi degli *assets* congelati e di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti listati. Produce effetti dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari o dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dei decreti adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 109/2007, contenenti le liste dei soggetti o entità designati.

Tabella 29. Finanziamento del terrorismo: congelamenti 2002-2008. (Fonte: UIF)

Anno	Soggetti con conti congelati	Conti congelati	Valore dei conti congelati (Euro)
2002	67	67	350.000
2003	42	45	440.000
2004	55	57	441.000
2005	30	32	442.000
2006	30	32	442.000
2007	27	29	126.900
2008	29	35	427.000
2009	31	43	685.602

⁵⁹ Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2008 (cause c-402/05 e 415/05), sul caso Kadi e Al Barakat.

L'Unità di informazione finanziaria cura la raccolta di informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi e alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche. Nel corso del 2009 la UIF ha continuato a svolgere un'attività di monitoraggio dei soggetti colpiti dai provvedimenti di congelamento.

Le variazioni intervenute nel 2009 sono connesse alle modifiche delle liste rilevanti, specie in relazione alla inclusione di banche iraniane.

Sia nell'ambito della disciplina del regolamento (CE) 881/2001 sia in quello del regolamento (CE) 2580/2001, sono previste delle procedure per autorizzare esenzioni dal congelamento dei fondi per motivi umanitari.

Nel corso del 2009 il Comitato di sicurezza finanziaria ha deliberato l'autorizzazione per la liberazione di fondi congelati nei confronti di tre individui listati verificando, tramite la UIF, la regolare esecuzione, da parte degli intermediari interessati, delle deroghe disposte.

8.2.1. Il congelamento delle risorse economiche

Sulla base della disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 109/2007, nel corso del 2009 il Comitato di sicurezza finanziaria ha autorizzato la cessazione dell'attività di impresa di un'azienda sottoposta a congelamento, e ha, altresì, autorizzato la prosecuzione dell'attività di impresa di tre aziende sottoposte a congelamento, affidandone la gestione ad amministratori nominati dall'Agenzia del demanio che, nell'ambito delle proprie competenze relative alla custodia, gestione e amministrazione delle risorse economiche congelate, ha provveduto a fornire una relazione dettagliata sullo stato dei beni e delle attività compiute.

Il Comitato si è avvalso anche del supporto operativo del Nucleo speciale di polizia valutaria che ha svolto un'attività propedeutica alla custodia, conservazione e gestione delle risorse economiche congelate attraverso:

- la redazione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative alle risorse economiche oggetto di congelamento, di una dettagliata relazione sulla situazione giuridica, sulla consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni;
- la trasmissione degli esiti al Comitato di sicurezza finanziaria, all'Agenzia del demanio e all'Unità di informazione finanziaria;
- l'elaborazione di un estratto della relazione e l'invio ai competenti uffici che curano la tenuta dei pubblici registri, ai fini della trascrizione del provvedimento di congelamento;
- la comunicazione ai soggetti designati dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio.

8.2.2. Le misure di congelamento nel quadro del contrasto dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1540/2004, 1737/2007 affermano che i programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, perseguiti al di fuori dei vigenti accordi internazionali, costituiscono una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale e prevedono, a carico degli Stati, l'obbligo di adottare specifiche misure finanziarie per contrastare la proliferazione, ponendo in luce il rischio che tale fenomeno possa favorire l'acquisizione di materiale bellico da parte di terroristi⁶⁰.

A tal fine, il regolamento (CE) 423/2007, come modificato del regolamento (CE) 1110/2008, che recepisce nell'ordinamento comunitario la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1803/2008, prescrive, a carico degli enti creditizi e finanziari, l'obbligo di segnalare operazioni sospette riconducibili al finanziamento delle attività di proliferazione, rilevate nelle attività con altre banche e istituzioni finanziarie domiciliate in Iran, le loro succursali e filiali estere, ovvero controllate da persone o enti domiciliati in Iran, nonché prevede una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, tra le quali il congelamento di fondi e risorse economiche di persone o entità associate allo sviluppo di attività sensibili in termini di proliferazione.

In esecuzione degli obblighi imposti in sede internazionale, la Vigilanza della Banca d'Italia ha istituito un gruppo di lavoro congiunto con la UIF, incaricato di redigere apposite indicazioni operative per gli intermediari finanziari vigilati, in materia di controlli su operazioni e rapporti intrattenuti con controparti coinvolte, direttamente o indirettamente, in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.

8.2.3 Le indicazioni operative della Banca d'Italia per l'esercizio dei controlli rafforzati

Il 29 maggio 2009 la Banca d'Italia ha adottato le indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. Si tratta di un contributo importante perché invitano gli operatori italiani a dotarsi di procedure di controllo in grado di identificare clienti e transazioni che presentino un rischio elevato di coinvolgimento in programmi di proliferazione.

Per i nominativi non inseriti nelle liste, gli intermediari devono analizzare il profilo di rischio attribuibile alla propria clientela alla luce del principio dell'approccio basato sul rischio,

⁶⁰ La proliferazione di armi di distruzione di massa riguarda le attività legate all'ideazione e realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare, chimica o batteriologica.

previsto dal decreto legislativo 231/2007. La valutazione può venire effettuata alla luce di una serie di indici di anomalia allegati alle indicazioni operative. Nel caso in cui gli intermediari identifichino operazioni ad alto rischio dovranno assumere informazioni supplementari per determinare l'origine dei fondi, il beneficiario effettivo del rapporto o della prestazione richiesta, lo scopo e la natura dell'operazione. Anche nel caso di rapporti di corrispondenza tra intermediari si dovrà valutare il rischio di un potenziale coinvolgimento in attività collegate al finanziamento della proliferazione.

8.2.3.1 Le iniziative di vigilanza nei confronti della Bank Sepah

A seguito dell'inserimento della banca iraniana nella lista dei soggetti sottoposti a congelamento dei beni e delle attività, disposto dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite 1747/2007, a partire dal 26 maggio 2007, la filiale italiana della *Bank Sepah* è stata sottoposta, dopo un periodo di gestione provvisoria alla procedura di amministrazione straordinaria ex articolo 70 del decreto legislativo, 1° settembre 1993, n. 385.

La procedura di amministrazione straordinaria, prorogata fino al 26 novembre 2008, è stata accompagnata dall'autorizzazione, rilasciata dal Comitato di sicurezza finanziaria, previo parere positivo delle Nazioni unite, a effettuare specifiche tipologie di pagamenti, quali quelli relativi al personale dipendente della filiale, a spese di gestione e ai debiti derivanti da impegni contrattuali sottoscritti prima dell'entrata in vigore del congelamento.

Successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, la filiale italiana resta soggetta al divieto assoluto di compiere nuove operazioni finanziarie e, segnatamente, di svolgere attività bancaria, conseguente alle misure adottate in sede internazionale, nonché al rigido sistema di controlli delineato dal Comitato di sicurezza finanziaria nel dicembre 2008. In particolare, spetta:

- alla Banca d'Italia la vigilanza ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- all'Unità di informazione finanziaria (UIF) il controlli sui movimenti di fondi in entrata e in uscita dalla filiale, riferiti ai conti correnti congelati intestati alla filiale;
- alla Guardia di finanza il controllo sull'osservanza delle restanti misure di congelamento delle risorse economiche.

9. L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE

9.1 L'attività svolta in ambito comunitario

Nel corso dell'anno 2009, il Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla III Direttiva e incaricato di assistere la Commissione Europea in tali materie, si è riunito periodicamente a Bruxelles e ha continuato a svolgere la propria missione. L'impegno del Comitato è stato rivolto alle modalità di applicazione delle regole internazionali all'interno della Comunità e all'individuazione dei principali problemi che i Stati membri incontrano nel recepimento e nell'applicazione della regolamentazione comunitaria.

Gli Stati membri hanno fornito aggiornamenti sui lavori di recepimento della III Direttiva e sulle relative criticità.

È stato predisposto un questionario destinato agli istituti di credito e finanziari, relativamente all'applicazione a livello di gruppo delle misure stabilite nella Direttiva con la richiesta di evidenziare, laddove esistenti, le difficoltà operative di applicazione.

È stato, inoltre, predisposto un questionario sui reati fiscali, il cui principale obiettivo è stato quello definire quali Stati membri considerino il reato fiscale come reato presupposto al reato di riciclaggio. Ciò in vista della discussione in seno al GAFI circa la possibilità di includere anche i reati fiscali tra i reati presupposto del riciclaggio.

In seno al Comitato, inoltre, gli Stati membri hanno potuto elaborare iniziative e posizioni comuni da far valere nelle discussioni in seno al GAFI.

L'Italia ha fornito il proprio contributo agli approfondimenti svolti dal Comitato in tema di compatibilità del regolamento CE 1781/2006 (riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi) con la Raccomandazione Speciale VII del GAFI per ciò che riguarda il trattamento dei pagamenti intra-UE e la loro assimilazione a quelli domestici.

Per quanto riguarda la Raccomandazione Speciale IX, relativa al controllo da effettuarsi sul trasporto transfrontaliero effettuate in denaro contante, l'Italia ha contribuito alla predisposizione del documento che la Commissione Europea ha presentato nel gruppo di lavoro del GAFI, riguardante la proposta di approccio sovra-nazionale da adottarsi nella valutazione degli Stati Membri dell'Unione europea. Tale approccio sarà inserito nella Metodologia elaborata dal GAFI che costituirà la base per il quarto *round* di *Mutual Evaluation*. La discussione è tuttora in corso.

9.2 Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)⁶¹

A ottobre 2008 vi è stato il consueto passaggio nella Presidenza del Gruppo di azione finanziaria che ha visto l'avvicendamento del Brasile al Regno Unito, nel mentre nel mese di ottobre 2009 si è avvicinata alla Presidenza l'Olanda⁶². La Repubblica di Corea, nel corso della Plenaria di ottobre 2009, ha raggiunto la *membership* GAFI, divenendo così il trentacinquesimo Paese facente parte del Gruppo di azione finanziaria.

Dal 2007 l'Italia fa parte dello *Steering Group* del GAFI, gruppo composto da sette Paesi con il compito di supportare la presidenza di turno. A tale Gruppo partecipa sempre il Paese che ha ricoperto la presidenza precedente e quello designato alla presidenza successiva.

Nel corso del 2009 il GAFI ha approvato le *mutual evaluations* dei seguenti Paesi membri: Sud Africa, Austria, e della Repubblica di Corea⁶³.

L'attività del GAFI si è svolta attraverso i propri sottogruppi tematici e in particolare:

- Il WGEI (*Working Group on Evaluations and Implementation*) ha individuato un numero di Raccomandazioni sulle quali avviare il lavoro di revisione in vista del quarto round di *mutual evaluations*⁶⁴.

Nel corso della Plenaria di ottobre si è deciso che tale lavoro venisse svolto, in ambito WGEI, da due sottogruppi. In particolare, nel Gruppo A, oltre alla revisione di una serie di Raccomandazioni, si intenderà chiarire meglio il concetto del c.d. "approccio basato sul rischio".

Il Gruppo B ha invece tra i suoi argomenti quello relativo all'inclusione, nelle Raccomandazioni, dei *tax crimes* quali presupposti del reato di riciclaggio. L'Italia è

⁶¹ Il GAFI – FATF (Gruppo di azione finanziaria – Financial Action Task Force) è un organismo intergovernativo che ha come obiettivo lo sviluppo, a livello nazionale ed internazionale, delle politiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Attualmente il Gafi conta 35 membri. Nell'esercizio delle proprie funzioni il GAFI collabora con vari gruppi regionali, costituiti sul suo stesso modello: APG (*Asia/Pacific Group*); CFATF (*Caribbean Financial Action Task Force*); Moneyval (*The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism*); GAFISUD (*FATF for South America*); MENAFATF (*FATF for Middle East and North Africa*); EAG (*Eurasian Group*), ESAAMLG (*Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group*) e GIABA (*Intergovernmental Action Group against Money-laundering in Africa*). Tra le più importanti organizzazioni che partecipano alle attività GAFI: il Fondo Monetario Internazionale (IMF), la Banca Mondiale (WB), il Gruppo Egmont, La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), la Banca Centrale Europea (ECB), l'OCSE.

⁶² L'esercizio del GAFI si apre nel mese di luglio e si conclude nel mese di giugno dell'anno successivo. Ogni anno la Sessione Plenaria si riunisce tre volte, una volta nella capitale del Paese di provenienza del Presidente e le altre due presso la sede dell'OCSE a Parigi. Nell'arco della settimana di lavoro si tengono anche le riunioni degli esperti dei vari sottogruppi tematici.

⁶³ Nel caso della Repubblica di Corea, la M.E. è stato condotta come esercizio congiunto APG/FATF.

⁶⁴ Il GAFI attraverso un sistema di *mutual evaluations*, controlla il rispetto degli standard fissati dalle 40+9 Raccomandazioni da parte degli Stati membri, valutando di conseguenza i progressi da essi realizzati nell'adozione di misure di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Alla fine del 2009 il Gruppo di azione finanziaria ha pressoché terminato il terzo round di M.E. dei Paesi membri.

attivamente presente per mezzo di rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle altre Amministrazioni volta per volta interessate anche ai lavori di entrambi i Gruppi.

- Il WGTYP (*Working Group on Typologies*) che si è occupato delle tipologie che vengono considerate quali modalità emergenti di fenomeni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.

Nel corso dell'anno sono stati elaborati, approvati dal Gruppo e adottati dalla Plenaria i report sul “*ML Laundering through the football sector*” e quello sul “*ML through Securities Sector*”. Ad entrambi i progetti l'Italia ha attivamente partecipato tramite rappresentanti oltre che del Ministero dell'Economia, delle Amministrazioni volta per volta interessate. Il Gruppo sta inoltre proseguendo il lavoro sul “*ML trough money service business project*”.

- Il WGTM (*Working Group on Terrorist Financing and Money Laundering*) ha proseguito il lavoro nelle materie di competenza. Tra queste, è continuata la preparazione del report collegato al “*Proliferation Financing Project*” che conterrà, nel quadro delle vigenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, indicazioni di *policies* su cui il GAFI si confronterà nei prossimi mesi per meglio affrontare il contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.
- Sul fronte dell'iniziativa nei confronti dei paesi non cooperativi, continua l'attività dell'*International Cooperation Review Group* (ICRG), co-presieduto dall'Italia e dagli Stati Uniti. L'ICRG si è occupato di sviluppo e rafforzamento della cooperazione internazionale principalmente rispetto a Paesi e territori a bassa affidabilità del sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In particolare, su diretta richiesta del Gruppo dei Leader del G20 nel corso del Summit di Londra (Aprile 2009), ha rivisto e rafforzato il processo di valutazione della conformità agli *standard* relativi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, da parte dei paesi non cooperativi.

L'Italia ha contribuito nel:

- Definire le procedure per l'identificazione dei paesi non cooperativi e non trasparenti che rappresentano un alto rischio di attività finanziaria illecita;
- Concordare i criteri di designazione in base ai quali è stata stilata una prima lista di paesi che richiedono un esame più attento, la c.d. *pool list*; e
- Concordare i criteri per giungere alla c.d. *short list*, quali ad esempio, l'ampiezza e l'integrazione del sistema finanziario e i concreti casi di non cooperazione internazionale.

Per condurre tale esercizio sono stati costituiti, in base a quattro grandi aree geografiche, altrettanti gruppi di lavoro regionali (*Regional Review Groups*): Europa - Eurasia, Africa - Medio Oriente, Americhe e Asia Pacifico. La partecipazione ai gruppi di lavoro regionali è su